



#### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Trasferimento in corso di causa del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, conseguenze

*Ai sensi dell'art. 111, comma 1 c.p.c. se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie ed, ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, c.p.c. la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie, spiega i suoi effetti automaticamente anche nei confronti del successore a titolo particolare.*

### Tribunale di Milano, sentenza del 1.6.2021

...omissis...

Preliminarmente occorre rilevare come, per effetto dell'eccezione di nullità della fideiussione siccome espressione di intesa dominante nulla ai sensi dell'art 2 della l. 287/1990 la presente causa venga decisa in composizione collegiale.

L'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 168/2003 attribuisce alla 'competenza' delle sezioni specializzate in materia di impresa 'le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10

ottobre 1990, n. 287' e la disposizione richiamata stabilisce che 'le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti (al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni)'.

L'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 168/2003, inoltre, attribuisce alla medesima sezione specializzata tutte 'le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea'.

Di conseguenza, l'accertamento dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, presupposto per la dichiarazione della nullità (parziale) della fideiussione per violazione dell'art. 2 (sia formulata in via incidentale, o principale, su eccezione o domanda) e la valutazione circa la sussistenza del motivo di nullità richiamato deve essere assunta, collegialmente, dal Tribunale competente per territorio presso la quale è istituita la specializzata imprese, ossia l'intestato Tribunale, tenuto conto dell'attitudine a far stato della sentenza che si pronuncia su tale motivo di nullità del contratto, alla luce della competenza legalmente attribuita con le disposizioni da ultimo richiamate alla sezione specializzata imprese.

La Cassazione ha avuto modo di precisare, tuttavia, come all'interno del circondario nel quale è istituita la sezione specializzata in materia impresa, la questione inerente all'assegnazione delle cause è questione di mero riparto interno degli affari e non questione di competenza (cfr., da ultimo, ord. Cass. 31134/2018), di tal che, non è nemmeno astrattamente configurabile una separazione, in corso di causa, dell'eccezione o della domanda relativa alla dichiarazione di nullità per violazione della normativa anticoncorrenziale per la sua definizione da parte della sezione tabellarmente specializzata, ferma tuttavia la decisione della relativa domanda o eccezione dal Tribunale in composizione collegiale a norma dell'art. 50 bis n. 3 c.p.c., a pena di nullità della sentenza, a norma dell'art. 50 quater c.p.c. e 161, primo comma, c.p.c.

Sempre in via preliminare, con riguardo poi alle domande precisate dalla terza chiamata e dalla convenuta, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 111, comma 1 c.p.c. se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie ed, ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, c.p.c. la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie, spiega i suoi effetti automaticamente anche nei confronti del successore a titolo particolare.

Per tale motivo l'intervenuta cessione parziale del credito oggetto della domanda monitoria alla intervenuta *omissis* s.p.a. ovvero alla terza *omissis* s.r.l. costituiscono fatti del tutto irrilevanti rispetto alla decisione del presente giudizio. Gli stessi d'altro canto, non hanno concorso a formare il tema di decisione e prova del presente giudizio, essendo stati allegati tardivamente solo per l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Per tale motivo ed in considerazione di come, nonostante il tenore letterale delle conclusioni rassegnate da parte convenuta opposta, la difesa dell'opposta abbia chiarito di non voler rinunciare alla pretesa azionata in sede monitoria ma di voler rappresentare correttamente all'autorità giudiziaria la sopravvenuta parziale cessione del credito oggetto del decreto opposto, non può ritenersi che la richiesta di condanna degli oppositori al pagamento in suo favore unicamente dell'importo di € 512.380,31 come rinuncia alla domanda monitoria originariamente proposta, nella quale l'opposta ha implicitamente insistito chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta da *omissis* (cfr. sul punto, da ultimo, ord. Cass., Sez. III, 18.1.2021 n. 723).

Nel merito deve, quindi, rilevarsi quanto segue.

L'eccezione di nullità delle fideiussioni titolo della domanda monitoria è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.

L'accertamento della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale al quale fa riferimento la difesa attorea, pur senza documentarlo, è quello compiuto dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 nell'ambito del quale è stata ritenuta manifestazione di un'intesa anticoncorrenziale illecita l'adozione uniforme dagli intermediari bancari di modelli di fideiussione omnibus contenenti tre clausole contrattuali corrispondenti a modello predisposto dall'ABI nel dicembre 2005.

Gli attori non hanno tuttavia prodotto nel presente giudizio il Provvedimento di Banca d'Italia mediante il quale vorrebbero documentare la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, né hanno prodotto il modello ABI di riferimento e non hanno, pertanto, documentato i fatti posti a fondamento della propria eccezione.

Gli attori non hanno nemmeno considerato, d'altro canto, come l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia abbia riguardato un'intesa anticoncorrenziale accertata in relazione a clausole applicate nell'ambito di fideiussioni omnibus prestate in ambito bancario, mentre la convenuta opposta ha agito nei loro confronti in base a fideiussioni specifiche prestate in relazione ad una pluralità di contratti di leasing, di tal che l'accertamento della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale compiuto da Banca d'Italia, al quale la Cassazione ha attribuito il valore di prova presuntiva alle condizioni e limiti specificati nelle sentenze 29810/2017 e 13846/2019, ha avuto ad oggetto fatti completamente diversi ed estranei rispetto a quelli rilevanti per la definizione del presente giudizio.

Gli attori oppositori non hanno offerto alcuna ulteriore prova né compiuto alcuna specifica allegazione in fatto in ordine al fatto che le fideiussioni costituenti il titolo della domanda svolta nei loro confronti fossero frutto di intesa anticoncorrenziale, non avendo nemmeno indicato chi sarebbe parte di tale intesa.

Per tali motivi l'eccezione di nullità proposta dalla difesa di parte attrice deve essere rigettata siccome manifestamente infondata, elemento che costituisce ragione più liquida di decisione della relativa eccezione

Anche l'eccezione di liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. è manifestamente infondata e deve essere rigettata in ragione del fatto che il mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore assume rilievo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1956 c.c., solo con riguardo alle fideiussioni per obbligazioni future, mentre nel caso di specie gli attori oppositori hanno assunto l'impegno di garanzia con riguardo a singoli specifici contratti di leasing stipulati precedentemente ovvero contestualmente all'assunzione dell'obbligazione di garanzia.

Il mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale in corso di esecuzione del rapporto contrattuale è pertanto giuridicamente irrilevante, non avendo la creditrice concesso ulteriore credito al debitore per il semplice fatto di aver consentito di dare corso all'esecuzione ai contratti specificamente garantiti e non trovando applicazione l'art. 1956 c.c. al di fuori della pattuizione delle fideiussioni c.d. 'omnibus'.

Anche l'eccezione di intervenuta pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario nei contratti di leasing *omissis* di giudizio è infondata e deve essere rigettata.

Ai sensi dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto di leasing, infatti, le parti hanno convenuto che il tasso di mora sarebbe stato pari al 9+euribor 3 mesi/365 rilevato alla data di stipulazione effettiva del contratto, con la precisazione tuttavia che qualora il tasso così determinato, per effetto delle oscillazioni del tasso parametro di riferimento, fosse stato superiore al tasso soglia usura rilevato al momento della stipulazione del contratto, il tasso convenuto sarebbe stato definitivamente determinato in misura corrispondente ad un punto percentuale in meno del tasso soglia usura (art. 11, punto II).

Gli attori oppositori non hanno allegato che il diverso tasso da loro indicato come convenuto fosse stato effettivamente applicato in corso di esecuzione dei contratti di leasing con riferimento ai quali è stata proposta l'eccezione di usurarietà.

Deve pertanto rilevarsi come per effetto della pattuizione dell'art. 11, punto II delle condizioni generali di contratto, i tassi indicati da parte attrice a fondamento dell'eccezione di usurarietà non corrispondono a quelli effettivamente convenuti tra le parti che, invece, per effetto della clausola richiamata (c.d. 'di salvaguardia') sono necessariamente inferiori alla soglia usura rilevata al momento della stipulazione del contratto.

L'eccezione di nullità del tasso di interesse di mora convenzionale per violazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. deve, pertanto, essere rigettata siccome infondata.

L'eccezione di mancata prova della assunzione di obbligazione di garanzia con riguardo al contratto di leasing PS 1310320 del 10.11.2020 è stata superata dalla produzione, dalla convenuta opposta, del relativo contratto (doc. 8) e deve, pertanto, essere rigettata.

Allo stesso modo parte convenuta opposta ha superato l'eccezione di la mancata pattuizione del tasso leasing con riguardo ai contratti del *omissis*, mediante la produzione dei documenti di sintesi riferiti a tali contratti contenenti l'indicazione dei tassi leasing e sottoscritti dalla debitrice principale (doc. 9).

Quanto all'eccepito diritto del debitore principale ad ottenere la restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione dei contratti di leasing per effetto della loro risoluzione ed in ragione della applicazione analogica dell'art. 1526, comma 1, c.c. deve rilevarsi come le parti del contratto principale abbiano attribuito alla concedente all'art. 21 delle condizioni generali di contratto il diritto di ritenere i canoni già corrisposti dall'utilizzatore in corso di esecuzione del contratto a titolo di indennità, per gli effetti dei quali all'art. 1526, comma 2, c.c., indennità della quale non viene allegato o altrimenti dimostrato il carattere manifestamente eccessivo.

La domanda di restituzione dei canoni deve, pertanto, essere rigettata siccome infondata.

L'opposizione si è rivelata, pertanto, integralmente infondata, elemento che costituisce ragione assorbente di rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto opposto che viene dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 tenuto conto della non particolare complessità della controversia e del carattere documentale dell'istruttoria svolta. Nessuna maggiorazione viene compiuta ai sensi dell'art. 6 del DM 55/2014 ritenuto l'importo liquidato sulla base dei parametri sinora indicato già soddisfacente delle difese svolte dalle stesse.

Nessuna spesa viene riconosciuta in favore di *omissis* s.r.l. in ragione del carattere volontario e facoltativo dell'intervento compiuto, solo ad istruttoria esaurita, tenuto conto degli effetti che la sentenza avrebbe avuto, in ogni caso, nei suoi confronti ai sensi dell'art. 111 c.p.c.

## PQM

Il Tribunale di Milano *omissis* così provvede: rigetta l'opposizione *omissis* avverso il decreto ingiuntivo *omissis*, decreto che conferma e dichiara definitivamente esecutivo; condanna altresì *omissis*, in solido, a rimborsare in favore di *omissis* s.p.a. le spese di giudizio, che liquida in E 12.678,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.

---

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

